

COMUNE DI ORIO LITTA

**Convenzione con l'Associazione "U.S. Oriese" per la
concessione in uso di n. 01**

**campo di calcio con annessi spogliatoi, servizi igienici,
tribune, n. 2 campi di allenamento siti in Viale Gorizia**

TRA

il Comune, rappresentato dal Geom. ARNALDI Luca Responsabile del Servizio Patrimonio, più sotto denominato "il concedente"

E

L'Associazione "U.S. Oriese", con sede in Orio Litta rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. VIRGINIO ZANONI, nato a Orio Litta il 12.07.1940 più sotto denominata "il gestore"

PREMESSO CHE

- Il concedente è proprietario dei campi da calcio e dei relativi impianti e attrezzature siti in Viale Gorizia meglio descritti al successivo art. 2;
- Al fine di favorire il miglior utilizzo dell'impianto anche sotto il profilo dell'economicità e della razionalità della gestione, favorendo così una maggior diffusione della pratica sportiva, le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni contemplate nella presente convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comune, in considerazione delle finalità sociali

delle attività praticate dall'Associazione "U.S. Oriese", affida al gestore la gestione dell'impianto di calcio di calcio per il periodo stabilito all'art. 3 della presente convenzione:

Nell'attività di gestione, il gestore dovrà attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che l'attività di gestione non potrà pregiudicare l'usufruibilità dei campi e delle strutture relative da parte di società sportive diverse dal gestore e da parte dalla generalità dei cittadini.

Art. 2 Descrizione dell'impianto sportivo

Le aree i locali e le strutture dei campi sportivi oggetto della presente convenzione sono dati in consegna al gestore e comprendono:

n. 1 campo di calcio principale per gare con annessi impianto di illuminazione, spogliatoi e servizi igienici;

n. 2 campi di calcio secondari per allenamento con annesso impianto di illuminazione;

n. 1 tribuna scoperta collaudata per un carico accidentale pari a 500 Kg/mq;

n.1 immobile per spogliatoio e servizi igienici;

siti in Orio Litta Viale Gorizia.

Art. 3 Durata della convenzione

La convenzione è a titolo precario ed avrà durata di mesi sei con decorrenza dalla data di approvazione dello schema di convenzione da parte del Comune, facendo salva la facoltà del Comune di revocarla in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- gravi violazioni (da parte dell'Associazione) delle norme contenute nella presente Convenzione;
- sopraggiunta inidoneità all'uso delle strutture oggetto della presente.

L'Associazione potrà recedere dalla presente con preavviso di almeno 60 giorni solari.

Art. 4 Obblighi a carico del gestore

- Sorveglianza, apertura e chiusura dell'impianto sportivo;
- messa a disposizione dell'impianto per altri enti o per manifestazioni organizzate dal Comune previa comunicazione da parte dell'Amm.ne Com.le e compatibilmente con l'attività ordinaria svolta dall'ente gestore (gli impianti devono essere consegnati e riconsegnati in stato di efficienza, pulizia e sicurezza come da convenzione);
- pulizia dei servizi igienici e degli spogliati;
- pulizia di tutte le aree oggetto della convenzione;
- pulizia delle tribune e dei servizi riservati al pubblico;
- predisposizione degli impianti per l'attività sportiva (taglio erba, segnatura terreni di gioco, eventuale sgombero neve all'interno dell'impianto);
- sostenere le spese relative a materiali quali reti, bandierine, carburante ecc...nonchè le spese di organizzazione delle manifestazioni sportive compresi materiale ed attrezzature occorrenti;

- sostenere le spese relative alla tinteggiatura interna di spogliatoi e locali annessi, dei servizi igienici, del magazzino e della lavanderia, della tinteggiatura esterna dell'immobile spogliatoio e dell'immobile composto da sede sociale ove rendesi necessaria, delle piccole manutenzioni straordinarie alle attrezzature ed agli arredi.

Il Comune si riserverà il diritto di concedere in uso dette strutture a privati cittadini, enti ed associazioni che ne facciano richiesta, purchè della circostanza sia data preventiva comunicazione alla Società e comunque compatibilmente con il calendario d'uso degli impianti predisposto da quest'ultima.

Resta inteso che in tal caso il Comune si rende garante delle attrezzature nonché della sorveglianza dell'accesso alle stesse.

- E' vietata ogni e qualsiasi modifica e/o manomissione degli immobili, dello stato del terreno e degli impianti, che vengono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Eventuali opere di miglioramento potranno essere intraprese solo dopo l'approvazione del Comune.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e luoghi nella situazione originaria.

Art. 5 Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune di Orio Litta:

1. tutte le spese di manutenzione straordinaria ad eccezione di quelli imputabili al cattivo uso degli impianti e per danni causati da persone (atleti, dirigenti, pubblico, allenatori).
2. Spese per consumi di energia elettrica e acqua sono a carico del concedente che provvederà direttamente al pagamento delle stesse, per le spese relative alla fornitura del gas, il concessionario provvederà periodicamente a saldare l'importo, previa corresponsione di contributo di pari importo da parte del concedente a seguito di presentazione della bolletta da parte del concessionario.
3. La manutenzione (ordinaria e straordinaria) della centrale termica compresa la gestione degli impianti di riscaldamento.

Art. 6 Responsabilità del gestore ed assicurazioni

Il gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto e degli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a persone e opere materiali che risultassero causati dal proprio personale a dai fruitori dell'impianto.

Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche terzi, che potessero derivare da quanto in oggetto del presente atto; a tale scopo il gestore stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire da un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per ciascun anno o frazione di

esso del periodo di durata della convenzione.

Art. 7 Contributi e proventi

La società concessionaria è autorizzata ad incassare i proventi derivanti dalla vendita di biglietti durante gare ufficiali nelle quali partecipa con propri atleti.

Art. 8 Disposizioni generali e finali

Ogni modifica dell'attuale convenzione sarà valida ed efficace solo se concordata da entrambe le parti (concedente e gestore). Eventuali consistenti cambiamenti negli impianti e nelle attrezzature descritti nella presente convenzione comporteranno modifiche della stessa.

L' Amministrazione Comunale, tramite i propri competenti uffici, si riserva la facoltà di esercitare il controllo sull'adempimento degli obblighi contrattuali.

Orio Litta, 30 dicembre 2015

COMUNE DI ORIO LITTA

U.S.ORIESE

Il responsabile

Il Presidente

del Servizio Patrimonio